

RELAZIONE UNITARIA DEL SINDACO E REVISORE UNICO AL SOCIO

Al socio della società Adriafer Rail Services S.r.l.u

Premessa

L'Amministratore della società, costituita il 20 aprile 2022, ha redatto il suo primo bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 che porta un Patrimonio Netto di € 57.807 ed un utile d'esercizio dopo le imposte di € 2.252.

Il sottoscritto Sindaco Unico, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c."

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società Adriafer Rail Services Srlu, brevemente denominata ARS, redatto in c.d. "forma abbreviata" ex art. 2435bis C.C. costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico al 31 dicembre 2023 e commentato dall'apposita dalla nota integrativa. I prospetti contabili del bilancio riportano i dati della frazione di esercizio precedente.

Il presente bilancio d'esercizio è il primo bilancio di un intero esercizio sociale protrattosi per 12 mesi.

La Società, essendo soggetta alla normativa di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 175 del 2016, presenta la Relazione sul Governo Societario di cui al comma 4 dell'articolo citato.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2023, e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

E' stata svolta la revisione contabile in conformità ai principi di revisione ISA Italia aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) conformi peraltro agli Standard adottati dall'Unione Europea con la Direttiva 2013/34/UE e successive integrazioni. Le responsabilità del Revisore, ai sensi di tali principi, sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio.

Richiamo di informativa per casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

L'organo amministrativo della società ha valutato di derogare alla disciplina dell'art. 2426 comma 1 n. 2 del Cod.Civ. sospendendo in via integrale e generalizzata l'applicazione degli ammortamenti. In ciò avvalendosi



della disposizione autorizzativa di cui al così come previsto dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7-quinquies del DL n. 104/2020 (convertito in Legge n. 126/2020), così come modificato dall'art. 3, comma 8 del DL n. 198/2022 convertito in Legge n. 14 di data 24.02.2023 (c.d. Milleproroghe) che ha esteso tale facoltà anche all'esercizio in corso al 31.12.2023.

Le ragioni di tale scelta sono spiegate nella Nota Integrativa alla pagina 5 anche in apposito capitolo intestato "Casi Eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile" indicando che la stessa dipende dalla volontà di evitare il patimento di una perdita operativa.

Il giudizio sopra espresso tiene conto di tale deroga e non vi sono rilievi o criticità ulteriori da segnalare oltre all'effetto sul risultato d'esercizio della sospensione degli ammortamenti, peraltro, evidenziato dall'organo amministrativo alla pagina 5 della Nota Integrativa. Infatti, la sospensione integrale dell'accertamento di quote di ammortamento a carico dell'esercizio, per un valore di € 96.229 ha un effetto che vale quasi 43 volte il risultato positivo raggiunto a cui si somma l'effetto di sospensione dell'esercizio precedente valorizzato in € 14.678 per un totale di € 110.907 versus un Patrimonio Netto di € 57.807.

In ogni caso, il risultato positivo raggiunto è comunque accantonato in una posta del Patrimonio Netto vincolata e non distribuibile.

Responsabilità dell'Amministratore e del Sindaco Unico per il bilancio d'esercizio

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Sindaco Unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

L'obiettivo della revisione è l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il giudizio in tal senso del Revisore. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile; inoltre:



- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento. In particolare e specificatamente, richiamo l'attenzione sulla attestazione in merito rilasciata alla pagina 4 della Nota Integrativa dove gli Amministratori indicano che hanno redatto il bilancio di esercizio nel presupposto della continuità aziendale senza nessun ulteriore richiamo di informativa su circostanze e/o eventi che possano mettere in crisi tale approccio. Il sottoscritto non ha elementi conoscitivi che possano essere divergenti rispetto a tale valutazione tenuto conto di quanto la Direzione Aziendale ha attestato in apposito documento in merito alle criticità geopolitiche esistenti per le quali si concorda non abbiano un peso diretto e conflittuale con le potenzialità di andamento lineare del business aziendale;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Gli amministratori della ARS S.r.l.u, applicandosi l'art. 2435-bis del Codice Civile, non sono tenuti alla predisposizione della relazione sulla gestione avendo peraltro dato in Nota Integrative le informazioni minime che autorizzano a non redigerla.

Pertanto non è stato necessario svolgere le procedure indicate nel principio di revisione ISA Italia n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e neppure esprimersi ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,.

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 l'attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

B1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.

Il Sindaco Unico con questa relazione conferma di aver vigilato sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Ho partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni dell'Amministratore Unico in occasione di sue determinazioni e, sulla base delle informazioni disponibili, non ho rilevato violazioni della Legge e dello Statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Ho acquisito dall'organo amministrativo, anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione. Con particolare riferimento alle ripercussioni geopolitiche dell'invasione armata della Russia in Ucraina si annota che non si sono registrati nel corso del 2023 impatti negativi sulla continuità aziendale nonché sui piani aziendali e ciò anche nei primi mesi dell'esercizio 2024, pur con l'allargarsi di casi di conflitto bellico interessanti ora più direttamente il Canale di Suez, lo Stato di Israele e l'enclave Palestinese di Gaza. Più in particolare con riferimento a tutte tali situazioni ad oggi non appaiono portare criticità sulla continuità aziendale anche in considerazione che la società non è direttamente esposta con nessun operatore economico di tali paesi.

Abbiamo incontrato ed abbiamo acquisito informazioni dall'organismo di vigilanza ex D.lgs. 231/2001 e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

Ho acquisito conoscenza e ho vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, anche in funzione della rilevazione tempestiva di situazioni di crisi o di perdita della continuità, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire. Con riferimento alla permanenza della Continuità Aziendale si rimanda a quanto già detto nella parte A) di questa relazione unitaria.

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non ho osservazioni particolari da riferire. Con riferimento alla permanenza della Continuità Aziendale si rimanda a quanto già detto nella parte A) di questa relazione unitaria.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L. 160/2023 la Nota Integrativa non deve più riportare le informazioni richieste dall'Art. 1, comma 125, della L. 4 agosto 2017 n. 124; che in ottemperanza ad obblighi di trasparenza riferisce dettagliatamente su contributi Pubblici ricevuti.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.

Non è stata presentata denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.

Nel corso dell'esercizio è stato rilasciato dal Sindaco Unico un parere, previsto dalla legge e relativo alla iscrizione nell'attivo dello Stato Patrimoniale di costi di impianto, di ampliamento in relazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2022.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

L'organo amministrativo, nella redazione del bilancio ha espressamente derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, Cod. Civ.

In particolare, avvalendosi di apposita norma di Legge già citata, ha derogato all'art. 2426, comma 1 n. 2, sospendendo integralmente l'accertamento di quote di ammortamento a carico dell'esercizio.

Il Socio, con email del 12.03.2024, ha rinunciato espressamente ai termini previsti dall'art. 2429 c.c. per il deposito della presente relazione unitaria, sollevandomi da qualsiasi contestazione

Ai sensi dell'art. 2426, n. 5 Cod. Civ. si annota che è stato espresso apposito parere indirizzato all'espressione del consenso all'iscrizione, anche per l'esercizio 2023, nell'attivo dello stato patrimoniale di ulteriori costi di impianto, di ampliamento per un valore di € 330.335 che si aggiungono a quanto accordato nell'esercizio 2022 per € 70.508.

Si annota anche che non è presente alcuna rivalutazione di beni effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Pertanto non sussiste in carico allo scrivente la necessità di attestare che la stessa non eccede il valore effettivamente attribuibile ai beni medesimi come determinato ai sensi dell'art. 11, comma, 2, della stessa legge 21 novembre 2000, n. 342.

L'organo amministrativo ha fornito le informazioni richieste dal socio unico della controllante Adriafer Srlu, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, secondo la delibera Presidenziale 345/2023 emessa in correlazione ed attuazione di quanto disposto dal D.Lgs 175/2016. Informazioni volte ad esplicitare le azioni intraprese, secondo le linee guida ricevute, per il raggiungimento degli obiettivi inerenti le spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.

Lo scrivente concorda con le informazioni rilasciate dimostranti il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

I risultati della revisione legale del bilancio svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività svolta il Sindaco e Revisore Unico propone al Socio di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, così come redatto dall'Amministratore concordando con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta in nota integrativa.

Genova 27 marzo 2024

Firma 
Dott. Paolo Manzin (Sindaco e Revisore Unico)

A mezzo PEC da p.manzin@legalmail.it a adriaferailservices@legalmail.it